CAMERA DEI DEPUTATI N. 3048

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa il 21 giugno 1974

Elezione unilaterale a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I delegati italiani al Parlamento europeo sono eletti con atto parallelo simultaneo e disgiunto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dopo una consultazione a suffragio universale diretto.

ART. 2.

La consultazione popolare di cui all'articolo 1 è indetta dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.

ART. 3.

L'elezione è effettuata con il sistema proporzionale sulla base della circoscrizione unica nazionale.

ART. 4.

Partecipano alla consultazione popolare, di cui all'articolo 1, i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ART. 5.

Sono eleggibili al Parlamento europeo i membri del Parlamento italiano in carica al momento delle elezioni, nella misura di metà per il Senato e di metà per la Camera dei deputati.

ART. 6.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati proposti dalla consultazione popolare che avranno conseguito, nelle rispettive liste, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale adottato.

ART. 7.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.